



COMUNE DI NOTARESCO
(Provincia di TERAMO)
Via Castello n.6

ORIGINALE

ORDINANZA N. 19
DEL 05-05-2020

Ufficio: UFFICIO COMMERCIO

**Oggetto: EMERGENZA COVID-19- ORDINANZA N. 18 DEL 04.05.2020 -
RETTIFICA DATA DECORRENZA -**

IL SINDACO

Visti:

l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

l'art. 117 del d.lvo 31 marzo 1998, n. 112;

l'art. 50 commi 5 e 6 del d.lvo 18 agosto 2000, n. 267;

la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* convertito, con modificazioni, in Legge 5 marzo 2020 n. 13;

il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, con particolare riguardo ai suoi artt. 3 e 5 che testualmente, in ordine al potere di ordinanza sindacale sul punto, così recano: *“2. I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente.”* *“1. Sono abrogati: a) il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5*

marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; b) l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.”;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modifiche, in legge 24 aprile 2020, n. 27;

da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, efficace dal giorno 4 maggio 2020, assunto in data 27 aprile 2020, dettante disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, che prevede un graduale avvio alla cosiddetta ‘fase 2’ della emergenza sanitaria in corso

l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n 50 del 30 aprile 2020 recante “ *Emergenza Covid 19. Disposizioni in materia di toelettatura animali da compagnia, attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali, asporto per attività di ristorazione con servizio Drive, “Seconde case” , spostamenti e cimiteri”* ;

l'ordinanza del Presidente della Regione Abruzzo n 52 del 30 aprile 2020 recante “*Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e il 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione.*”

Richiamata

l'ordinanza Sindacale n.18 del 04.05.2020 recante:“Emergenza Coronavirus COVID-19 . Disposizioni” con la quale, al fine di ridurre il rischio di diffusione da COVID-19, impregiudicata la autotutela al venir meno dei presupposti giuridici e di fatto, e fatte salve ulteriori proroghe, si disponevano le seguenti generali misure dal giorno 8 maggio 2020 e fino alle ore 24:00 del 17 maggio 2020:

- 1.** negli spostamenti è fatto obbligo di rispettare il distanziamento sociale previsto e l'uso delle mascherine;
- 2.** nell' attività motorie e sportive individuali all'aperto, consentite dalle disposizioni normative nazionali e regionali, è fatto obbligo di rispettare il distanziamento sociale previsto.
- 3.** sono chiusi tutti i parchi giochi nell'intero territorio comunale e gli uffici comunali assicurano in modo idoneo detta chiusura delle aree gioco per bambini in parchi e giardini pubblici.
- 4.** la ripresa del mercato del venerdì, per i soli generi alimentari compresa la vendita di cibo da asporto di prodotti di gastronomia, **ma con divieto di ogni forma di consumo sul posto**, ed alle seguenti condizioni:

- a. è consentita la partecipazione ai titolari di posteggio, agli spuntisti ed ai produttori agricoli (coltivatori diretti e imprenditori agricoli abituali frequentatori del mercato, nei limiti dei posteggi disponibili ciascuno di lunghezza pari a tre metri);*
- b. gli addetti alla vendita sono tenuti ad indossare appositi DPI-Dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti);*
- c. gli addetti alla vendita sono altresì tenuti a rispettare la distanza interpersonale minima di un metro ed a farla rispettare anche agli avventori;*
- d. gli avventori sono tenuti ad indossare idonea mascherina di protezione ed a rispettare la distanza interpersonale minima di un metro;*
- e. all'ingresso del mercato gli stessi saranno sottoposti a misurazione della temperatura corporea, mediante strumento non invasivo in uso al personale preposto;*
- f. gli avventori sono tenuti a seguire un percorso obbligato, delimitato da transenne e nastro bianco rosso, con accessi definiti;*

5. *autorizza il commercio su aree pubbliche di generi alimentari anche in forma itinerante alle seguenti condizioni:*

- a. gli addetti alla vendita sono tenuti ad indossare appositi DPI-Dispositivi di protezione individuali (mascherine e guanti);*
- b. gli addetti alla vendita sono altresì tenuti a rispettare la distanza interpersonale minima di un metro ed a farla rispettare anche agli avventori;*
- c. gli avventori sono tenuti ad indossare idonea mascherina di protezione ed a rispettare la distanza interpersonale minima di un metro;*

Ritenuto

Di dover rettificare la decorrenza delle disposizioni sopra richiamate dal 06.05.2020 ;

visto:

l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il d.lvo 18 agosto 2000, n. 267, che radica in capo al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, la competenza alla emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti

valutato:

ogni opportuno elemento

DISPONE E RETTIFICA

La decorrenza delle disposizioni di cui all'ordinanza Sindacale n. 18 del 04.05.2020 a partire dal 06 maggio 2020 e fino alle ore 24:00 del 17 maggio 2020:

Informa:

le violazioni alle disposizioni che precedono sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la applicazione di ulteriori, eventuali sanzioni per illeciti;

in materia di sanzioni e controlli si applicano le disposizioni di cui al Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, in premessa;

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio ai sensi del d.lvo 2 luglio 2010, n. 104, da proporre entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalle stesse date;

la Polizia Municipale è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

Dispone:

1. sia assicurata la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
2. sia notificato il presente provvedimento al Segretario generale e a tutti i dirigenti per la sua esecuzione;
3. sia curata, infine, la trasmissione di copia della presente ordinanza:

- Presidente della Giunta Regionale;
- Prefetto della Provincia di Teramo;
- Questura di Teramo;
- Direzione provinciale dell'Ausl;
- Comando Carabinieri;
- Comando della Guardia di Finanza;
- Comando di Polizia Municipale.

IL SINDACO
DI BONAVENTURA DIEGO

Il Responsabile del Servizio

Visti gli atti d'ufficio;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ATTESTA

Che la presente Ordinanza è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Albo Pretorio n. _____

Dalla Residenza Comunale lì, 06-05-2020

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
(De Luca Annamaria)